

La Corte costituzionale elimina un ingiustificato automatismo dal codice dell'ordinamento militare

The Constitutional Court deletes from Military Code an unjustified automatism

di Pierpaolo Rivello

Abstract: Con il presente scritto viene analizzata la sent. 268/2016 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità della normativa in base alla quale il militare che avesse subito una condanna, con pena non condizionalmente sospesa, a cui fosse stata collegata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici cessava automaticamente e definitivamente dal servizio, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Nel valutare positivamente la decisione, si osserva come essa si collochi idealmente lungo il solco di altre precedenti pronunce del giudice delle leggi.

This article analyses the decision 268/2016 of the Constitutional Court, that declared the illegality of regulations with which the soldier who had been sentenced by a penalty not conditionally suspended, for which was laid a temporary ban from holding public office, as accessory punishment, ceased automatically and permanently from service, starting from the entry into force of the sentence. The Author welcomes the decision, and observes that it is set in the wake of previous sentences of the Constitutional Court.

Sommario: 1. La questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. – 2. Le considerazioni volte a sostenere la fondatezza delle censure dei giudici *a quibus*. – 3. La possibilità di smentire alcune indicazioni di segno contrario. – 4. I riferimenti offerti dalla giurisprudenza del giudice delle leggi e dal complessivo contesto normativo – 5. Le valutazioni poste a base della pronuncia di parziale illegittimità.

1. *La questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.* – Due distinte ordinanze di rimessione, emesse rispettivamente dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e dal Tribunale amministrativo per la Campania, avevano sollevato la questione di legittimità di alcune norme del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), nella parte in cui esse davano vita ad una sorta di "automatismo destitutorio", che sembrava porsi in contrasto con alcuni principi costituzionali.

In particolare, erano stati sospettati di illegittimità gli artt. 866, comma 1; 867, comma 3; e 923, comma 1, di detto Codice. L'articolo 866, comma 1, così disponeva: « la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale ». D'altro canto, in base all'art. 867, comma 3 « se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza ». Infine, ai sensi dell'art. 923, comma 1 « il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti ragioni: [...] i) perdita del grado ».

Per effetto del combinato disposto di dette norme qualora la condanna passata in giudicato, non sospesa condizionalmente, avesse comportato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici essa

